Corpo di Polizia Locale di Rocca di Papa
Città Metropolitana di Roma Capitale

Via Leonida Montanari n. 2 – 00040 Rocca di Papa – tel. 06.83970075 fax 06.94791072

OGGETTO: **ORDINANZA - OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI O MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI - PERIODO INVERNALE 2020-2021.**

Prot. N. 30308 **ORD. N.** 131

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista l'ordinanza n. 1 del 27.10.2020, prot. 0022796 dell'Astral Azienda Strade Lazio Spa, che disciplina la circolazione sulle strade regionali nel periodo invernale, con l'obbligo che tutti i veicoli siano dotati di pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio dal 15/11/2020 al 15/04/2021.

Vista la necessità di garantire sulle strade comunali la viabilità in condizioni di sicurezza, in occasione delle nevicate che si potrebbero verificare durante il periodo invernale.

Vista la morfologia del territorio della Città di Rocca di Papa, che è prevalentemente montuosa, nonché le caratteristiche delle strade ivi presenti, che sono particolarmente impervie.

Considerato che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli e condizionare così il regolare svolgimento del traffico.

Visti l'art 6 comma 4 del C.d.S. e la legge 120 del 29/07/2010.

Visti gli artt. 7- 157-158-159 del Codice della strada Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2.000 n. 267.

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA, NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2020 AL 15 APRILE 2021: L'OBBLIGO a tutti i veicoli di essere muniti di pneumatici invernali riconoscibili per la sigla M+S - MUD-SNOW – riportata sulla spalla dei predetti pneumatici; ovvero devono avere a bordo catene da neve o mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve e ghiaccio sulla strada. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art 6 comma 4 del C.d.S. con una sanzione che va da €. 87,00 ad € 345,00.

DISPONE

che copia della presente sia notificata:

- Astral via PEC
- all'Ufficio Tecnico LL.PP.
- alla Caserma dei Carabinieri per la parte di loro competenza;
- alla cittadinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici;

Ai sensi dell'art 3 della legge 241/90 avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR o alternativamente al Ministero delle Infrastrutture che decidono in merito. Per le trasgressioni alla presente Ordinanza si applica il disposto del C.d.S. e del successivo Regolamento.

Estensore: DM/15

Rocca di Papa, 14 novembre 2020

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Comm. Capo Gabriele Di Bella

COMUNE DI ROCCA DI PAPA – POLIZIA LOCALE